

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 01034/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2019, proposto da

Mauro Marcolini, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Barberini, Gianluca Saccomandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione Esaminatrice c/o Accademia Belle Arti Bologna non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Massimo Ceroni, Paola Fiore, Graziella Accorsi non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

della Graduatoria Nazionale Definitiva di cui all'art. 9 comma 3 del DM 597/2018 disposta per i settori artistico-disciplinari e pubblicata il 23.11.2018, nonché in

Gazzetta Ufficiale n. 99 4<sup>a</sup> Sezione Speciale del 14.12.2018, utile per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato, per il personale docente delle Istituzioni Afam Statali ed in particolare nella parte relativa al settore ABPR 25 (ex G140) Restauro Per La Scultura – I Fascia e ogni atto collegato, connesso e presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 5 marzo 2019 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario, in disparte l'inammissibilità del ricorso, rilevata dal Collegio nella chiamata preliminare della causa ai sensi dell'art. 73, cod.proc.amm. per l'omessa impugnazione dell'atto generale presupposto delle graduatorie impuginate, costituito dal D.M. n. 597 del 29018 contemplante e disciplinante l'istituzione delle graduatorie utili per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato e indeterminato per il personale docente della Istituzioni dell'AFAM, che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti iscritti nelle impuginate graduatorie, secondo le modalità e i termini definiti in via generale nell'ordinanza di questa Sezione n.836/2019; ritenuto che stante il delineato profilo di inammissibilità la domanda cautelare non possa trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), Respinge la domanda cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti, nei termini e nei modi di cui in motivazione.

Rinvia alla Camera di consiglio del 18 giugno 2019 per l'esame definitivo delle questioni proposte nel ricorso.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 5 marzo 2019 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Claudia Lattanzi, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Alfonso Graziano**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**